

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Patrizia Ramsauer
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 4 maggio 2016 n. 75.16 Enti sussidiati dallo Stato

Signora deputata,

l'interrogazione citata a margine verte a ottenere l'accesso alla lista dei nominativi di tutte le associazioni, fondazioni eccetera, che annualmente ricevono sussidi dal Cantone, con indicazione dei relativi montanti ottenuti dai beneficiari negli ultimi cinque anni.

Accessoriamente, è inoltre sollevata l'eventualità di allestire una lista dettagliata di tutti i beneficiari di sussidi del Cantone e di allegarla ai preventivi/consuntivi, con eventuale pubblicazione nel sito Internet del Cantone.

Va innanzi tutto evidenziato che, come rilevato nel parere del Servizio della protezione dei dati, la pubblicazione di dati personali¹ in Internet presenta delle criticità. Essa implica, infatti, la perdita di controllo sulle informazioni.

Dal momento della loro pubblicazione in Internet, copie, modifiche e ulteriori diffusioni dell'informazione originale non possono più essere escluse, nemmeno dopo la cancellazione di quest'ultima. Le perdite del diritto all'oblio (da cui il principio: "Una volta in internet, sempre in internet") e della garanzia d'autenticità e d'integrità dell'informazione che ne conseguono sono, quindi, rischi congeniti all'uso di Internet. Se ciò è, di principio, meno problematico per le informazioni che non contengono dati personali, la pubblicazione di questi ultimi è più delicata e implica un rischio accresciuto di lesione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono pubblicati.

Stando sempre al parere rilasciato dal Servizio della protezione dei dati, le liste dei dati dei beneficiari di sussidi cantonali per singoli settori interessati dal sussidio (liste settoriali), così come la lista globale risultante dalla combinazione delle liste settoriali e le rispettive pubblicazioni, rappresentano inoltre elaborazioni sistematiche di dati.

Esse sono quindi soggette alle norme speciali e generali sulla protezione dei dati, in particolare riguardanti la necessità di una base legale per le elaborazioni sistematiche² di dati personali e la

¹ Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPDP, sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.

² Un archivio di dati implica la facoltà di elaborazione sistematica, vale a dire regolare o duratura, dei dati personali ivi contenuti (art. 4 cpv. 4 LPDP; vedi, tra l'altro, in particolare il Rapporto 6071 R del 2 settembre 2015 della Commissione della legislazione sul messaggio 18 marzo 2015 concernente la modifica della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 riguardante i motivi giustificativi e i principi che reggono l'elaborazione di dati personali [art. 6 e 7 LPDP], pag. 11).

trasmissione tramite procedura di richiamo³ (art. 6 cpv. 1 e 14 cpv. 3 LPDP), i principi generali della protezione dei dati (art. 7 LPDP), la responsabilità (art. 8 LPDP) e la sicurezza dei dati (17 LPDP).

A titolo di esempio, vanno citati in tal senso i rendiconti sui beneficiari di sussidi pubblicati annualmente nelle pagine web dell'Ufficio fondi Swisslos e Sport-Toto, ai sensi dell'art. 28 della Convenzione intercantionale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantionale o su tutto il territorio della Confederazione. Analogamente, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale, la Cancelleria dello Stato pubblica annualmente nel Rendiconto del Consiglio di Stato la lista dei beneficiari degli aiuti finanziari.

L'obbligo della base legale era peraltro avvertito e applicato già precedentemente l'entrata in vigore della modifica dell'art. 6 LPDP. Ne è un esempio l'art. 7 cpv. 3 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb; RL 7.1.4.1) concernente la pubblicazione della lista delle commesse pubbliche aggiudicate.

È infine utile ricordare che, in un'ottica di trasparenza, il Consiglio di Stato, in risposta alla mozione "Valutare criticamente sussidi e contributi a Enti e associazioni" presentata da F. Celio e cof. del 21 settembre 2015 ha pubblicato, unitamente al messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016, un elenco di tutti i contributi versati dal Cantone con le motivazioni di base dei medesimi.

Considerato quanto precede, rispondiamo pertanto alle seguenti domande limitatamente alle informazioni la cui divulgazione non soggiace a restrizioni.

1. **Quante e quali sono le associazioni, fondazioni eccetera che annualmente ricevono sussidi dal Cantone?**
2. **Quanto ha ricevuto ciascuna negli ultimi cinque anni?**

Anno	Numero di entità cui sono stati erogati contributi (arrotondato a 50 unità)	Importo totale (in milioni di CHF)
2011	900	174.6
2012	900	185.2
2013	950	204.5
2014	950	211.1
2015	1050	218.6

3. **Non sarebbe il caso di fare una lista ben distinta di tutti gli enti che ricevono sussidi dallo Stato annualmente o in altri ambiti da allegare ai preventivi-consuntivi e magari anche da pubblicare sul sito Internet del Cantone?**

La lista nella forma e nei contenuti auspicati dall'interrogante non esiste e non è al momento ipotizzabile; la creazione e la pubblicazione di una lista globale di questo tipo presupporrebbero di fatto l'esistenza di una legge ad hoc.

³ La procedura di richiamo costituisce una modalità di trasmissione di dati, mediante la quale la persona o l'autorità che richiede l'informazione decide, di propria iniziativa il momento, il modo e l'estensione dell'accesso nel caso specifico, e ciò senza il controllo preventivo dell'autorità che detiene i dati, ossia senza che questa esamini la liceità della consultazione e la sua motivazione ad ogni singola richiesta. Alla stessa stregua dell'archivio di dati, la procedura di richiamo è caratterizzata da una componente temporale di regolarità o durata ed è pertanto assimilabile, nelle conseguenze giuridiche, all'elaborazione sistematica di dati personali.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta è difficilmente quantificabile, ritenuto che al lavoro di coordinamento e di allestimento, nonché di estrapolazione dei dati finanziari da parte della Sezione finanze, va sommato anche l'importante impegno in termini temporali del Servizio della protezione dati e della trasparenza per gli approfondimenti svolti più in generale sull'essenza stessa della protezione dei dati e della trasparenza e sul loro coordinamento teso a evitare il reciproco svuotamento di senso.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri